

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 12 di

## infQ azienda – Dicembre 2020

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Esenzione importazioni beni COVID-19</b> <i>Circolare Agenzia Dogane 29.10.2020, n. 43/D</i></p>	<p>A seguito della decisione della Commissione UE 28.10.2020, n. 1573 è ulteriormente prorogato al 30.4.2021 il regime di esenzione dai dazi / IVA per le importazioni di beni necessari per contrastare gli effetti della pandemia COVID-19.</p>
<p><b>Reso beni e-commerce Easy Free Back</b> <i>Determinazione Agenzia Dogane 31.10.2020, prot. n. 386291/RU</i></p>	<p>Ai soggetti che effettuano esportazioni di beni nell'ambito dell'e-commerce è stata riconosciuta la possibilità di reintrodurre senza dazi i beni in precedenza esportati. A tal fine il soggetto interessato deve richiedere un'apposita autorizzazione alla competente Agenzia delle Dogane.</p>
<p><b>Contributo attività in centri storici</b> <i>Provvedimento Agenzia Entrate 12.11.2020</i></p>	<p>È stato approvato il modello utilizzabile per la presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Agosto", a favore dei soggetti esercenti l'attività nei centri storici colpiti dal calo dei turisti stranieri a seguito dell'emergenza COVID-19 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 rispetto a quello del mese di giugno 2019. La domanda va presentata entro il 14.1.2021.</p>
<p><b>Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro</b> <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 12.11.2020, n. 545</i></p>	<p>Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro non spetta al soggetto esercente l'attività di somministrazione aperta al pubblico per gli interventi finalizzati ad estendere gli spazi a disposizione dei clienti, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti a sedere causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento a seguito dell'emergenza COVID-19.</p>
<p><b>Aliquota IVA verifiche impianti Installati in fabbricati abitativi</b> <i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 9.11.2020, n. 11</i></p>	<p>È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% alle verifiche periodiche eseguite in base al DPR n. 462/2001 su fabbricati a prevalente destinazione abitativa per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche / di messa a terra di impianti elettrici anche pericolosi). Le verifiche periodiche della sicurezza / efficienza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori ex D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%, posto che non costituiscono impianti tecnologici.</p>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RISTORI-QUATER”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 30.11.2020, n. 297 sono entrate in vigore, a decorrere dal 30.11.2020, le novità del DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Le principali novità sono di seguito sintetizzate.

#### SOSPENSIONE SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020

##### ***Proroga a favore di tutte le imprese / lavoratori autonomi***

È disposta la **proroga** dal 30.11 al **10.12.2020** del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a favore delle **imprese / lavoratori autonomi** operanti su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma).

Tale differimento interessa, quindi, **tutti i soggetti** ISA / no ISA, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori condizioni.

##### ***Proroga a favore dei soggetti no ISA***

È riconosciuta la **proroga** dal 30.11.2020 al **30.4.2021** del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a favore dei **soggetti no ISA** aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019**.

La medesima proroga spetta, **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi**, a favore dei **soggetti no ISA**:

- **esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1**, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e **dalla Tabella 2**, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa **nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”)** e da un livello di rischio alto **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone “rosse”**);
- **esercenti servizi di ristorazione nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”)** e da un livello di rischio alto, **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone “arancio”**).

##### ***Proroga a favore dei soggetti ISA***

Come sopra accennato, a favore dei **soggetti ISA** il c.d. “Decreto Agosto” ha disposto la **proroga al 30.4.2021** del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a condizione che si sia verificata una **riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33%** rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

Il c.d. “Decreto Ristori-bis” ha riconosciuto il **differimento al 30.4.2021**, **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi**, a favore dei **soggetti ISA**:

- **esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1**, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e **dalla Tabella 2**, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa **nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”)** e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone “rosse”**);
- **esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”)** e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero

della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone “arancio”**).

<b>SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020 IN SCADENZA IL 30.11.2020</b>		
<b>Soggetto</b>	<b>Condizione</b>	<b>Proroga</b>
<b>Impresa / lavoratore autonomo ISA / no ISA</b>	Nessuna (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	10.12.2020
<b>ISA</b>	Riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	30.4.2021
<b>ISA</b>	Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona “rossa”	
<b>Gestione di ristoranti ISA</b>	Domicilio fiscale / sede operativa zona “arancio”	
<b>No ISA</b>	Ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	30.4.2021
<b>No ISA</b>	Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona “rossa”	
<b>Servizi di ristorazione No ISA</b>	Domicilio fiscale / sede operativa zona “arancio”	

La proroga:

- **non riguarda i soggetti “privati”;**
- **opera** anche per i **soggetti che partecipano** a società / associazioni / imprese ossia a collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale, soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di società di capitali trasparenti;
- **non interessa** l’acconto 2020 dei **contributi previdenziali**, dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30.11.2020.

## **SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI**

### ***Versamenti sospesi***

La sospensione interessa i versamenti dei termini **scadenti nel mese di dicembre** relativi a:

- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati** e dell’**addizionale regionale / comunale IRPEF**, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- **IVA**. La sospensione riguarda:
  - l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;
  - l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;
- **contributi previdenziali ed assistenziali**, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.



I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 16.3.2021;**

ovvero

- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:

- imprese / lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019**.



La sospensione spetta anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.12.2019**;

- esercenti **attività sospese** ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- esercenti attività dei **servizi di ristorazione** aventi domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da **elevata / massima** gravità ("3" - "4") e da un livello di rischio alto **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "arancio" / zone "rosse"**), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- operanti nei **settori economici individuati nella Tabella 2**, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristoribis", nonché esercenti **attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator**, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di **massima gravità** ("4") e da un livello di rischio alto, **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi.

Soggetti e requisiti	Domicilio / sede	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di novembre 2019	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020  Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali ↓ scadenti a <b>dicembre 2020</b>	16.3.2021
Soggetto che ha iniziato l'attività dall'1.12.2019	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020	16.3.2021
Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine,	su tutto il territorio	Ritenute lavoro	

centri benessere, ecc.)	nazionale	dipendente / assimilato	
Esercente attività dei servizi di ristorazione	zona "arancio" / "rossa" (*)	Contributi previdenziali ↓	
Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020 Albergo, agenzia viaggi / tour operator	Zona rossa (*)	scadenti a <b>dicembre 2020</b>	

(\*) la colorazione delle Regioni / Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020

### PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2020

È prevista la **proroga** dal 30.11.2020 al **10.12.2020** del termine di presentazione del mod. **REDDITI / IRAP**.

### PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO

È prevista la **proroga** dal 10.12.2020 all'**1.3.2021** del versamento integrale delle **rate in scadenza nel 2020** relativamente alla c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo e stralcio".



Si rammenta che per i **debiti per i quali al 31.12.2019** si è determinata l'**inefficacia delle predette definizioni** (ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere **accordate nuove dilazioni** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter"</li> </ul>	3°	31.7.2020	1.3.2021
	4°	30.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;</li> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018 entro il 30.4.2019;</li> <li>somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.</li> </ul>	3°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	4°	1.6.2020	
	5°	31.7.2020	
	6°	30.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;</li> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come</li> </ul>	2°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	3°	1.6.2020	
	4°	31.7.2020	
	5°	30.11.2020	



previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.		
---	--	--

(\*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Saldo e stralcio	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;</li> <li>hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.</li> </ul>	2°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	3°	31.7.2020	

(\*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il **pagamento entro l'1.3.2021 non comporta:**

- la corresponsione di interessi;
- la perdita dei benefici della definizione agevolata.



Al nuovo termine dell'1.3.2021 **non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni**. Pertanto qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente **perderà i benefici della definizione agevolata**.

### PROROGA VERSAMENTO PREU

È previsto che il versamento del **saldo PREU** relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWPI);
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (; video lottery – VLT)

e del **canone concessorio del quinto bimestre 2020** (settembre-ottobre) **va effettuato il 18.12.2020 in misura pari al 20%** del dovuto in base alla raccolta di gioco dello stesso bimestre.

Il **restante 80%** può essere versato in rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno. In particolare:

- la prima rata va versata entro il 22.1.2021;
- le successive rate entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo (ultima rata entro il 30.6.2021).

### ESTENSIONE CONTRIBUTO "DECRETO RISTORI"

Il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" a favore di imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.	
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	

<b>46.16.04</b>	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	
<b>46.16.05</b>	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	
<b>46.16.06</b>	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	
<b>46.16.07</b>	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	
<b>46.16.08</b>	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
<b>46.16.09</b>	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
<b>46.17.01</b>	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	
<b>46.17.02</b>	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	
<b>46.17.03</b>	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	
<b>46.17.04</b>	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina e altri prodotti simili	<b>100%</b>
<b>46.17.05</b>	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	
<b>46.17.06</b>	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	
<b>46.17.07</b>	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	
<b>46.17.08</b>	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
<b>46.17.09</b>	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	
<b>46.18.22</b>	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	
<b>46.18.92</b>	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	
<b>46.18.93</b>	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d'analisi	
<b>46.18.96</b>	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	
<b>46.18.97</b>	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	
<b>46.19.01</b>	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
<b>46.19.02</b>	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
<b>46.19.03</b>	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	

Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate:

- **automaticamente** a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio";
- a fronte di un'**apposita domanda** da presentare, utilizzando lo specifico modello, entro il 15.1.2021.

#### **REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO**

È previsto che **a seguito della presentazione** all'Agente della riscossione della **domanda di rateazione** da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e **fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione**:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre:

- **non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica** effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) **se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione**;

- il **pagamento della prima rata del piano di dilazione** determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l'incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020.

Relativamente alle **richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021**:

- è elevato a **€ 100.000** (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente **non deve documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti della decadenza automatica dalla rateazione, della riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto nonché della possibilità di nuova rateazione del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate si determinano **in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive**.

È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, **anteriormente alla data di inizio della sospensione** (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è **intervenuta la decadenza** dal beneficio, **possono essere nuovamente oggetto di dilazione** presentando l'apposita **domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute** alla data della relativa presentazione.

Infine è riconosciuta la possibilità di accordare le **dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia** della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 – ("rottamazione" e "rottamazione-bis").

### **"CANCELLAZIONE" IMU 2020**

Al fine di individuare i casi in cui **non è dovuto il versamento** della prima / seconda rata IMU 2020 ancorati alla circostanza che il proprietario dell'immobile sia anche il gestore dell'attività nello stesso esercitata, è ora disposto che la "cancellazione" del versamento trova applicazione **anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU sia anche gestore delle attività economiche interessate dall'agevolazione**.

Conseguentemente, l'esenzione è riconosciuta non soltanto nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia anche gestore dell'attività ivi esercitata, come originariamente previsto, ma anche nel caso in cui **il gestore dell'attività risulti essere il soggetto passivo IMU**.

In particolare si rammenta che **per gli immobili in leasing il soggetto passivo IMU è il locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### **CONTRIBUTO RISTORAZIONE**

Il c.d. "contributo ristorazione", ossia il contributo a fondo perduto riconosciuto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, è **esteso** anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal codice "55.20.52" (**attività di alloggio connesse alle aziende agricole**).

Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va **presentata l'apposita domanda entro il 15.12.2020**, spetta alle imprese:

- esercenti quale attività prevalente una delle seguenti attività.

<b>56.10.11</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>56.21.00</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>56.29.10</b>	Mense
<b>56.29.20</b>	Catering continuativo su base contrattuale



- esercenti una delle seguenti attività.

<b>55.10.00</b>	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
<b>55.20.52</b>	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
<b>56.10.12</b>	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (*)

(\*) Tale codice deve essere "indicato" anche dai soggetti esercenti l'attività di ititurismo

- con **un fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo - giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019.**

Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019**, che possono **richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;

- **in attività** alla data del 15.8.2020.

**TABELLA 1**

<b>Codice attività</b>	<b>Descrizione</b>
<b>93.29.10</b>	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
<b>49.39.01</b>	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
<b>56.10.11</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>56.10.12</b>	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
<b>56.10.42</b>	Ristorazione ambulante
<b>56.10.50</b>	Ristorazione su treni e navi
<b>56.21.00</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>59.13.00</b>	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
<b>59.14.00</b>	Attività di proiezione cinematografica
<b>74.90.94</b>	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
<b>77.39.94</b>	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
<b>79.90.11</b>	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
<b>79.90.19</b>	Altri servizi di prenotazione / attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca
<b>79.90.20</b>	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
<b>82.30.00</b>	Organizzazione di convegni e fiere
<b>85.51.00</b>	Corsi sportivi e ricreativi
<b>85.52.09</b>	Altra formazione culturale
<b>90.01.01</b>	Attività nel campo della recitazione
<b>90.01.09</b>	Altre rappresentazioni artistiche
<b>90.02.01</b>	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
<b>90.02.09</b>	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
<b>90.03.09</b>	Altre creazioni artistiche e letterarie
<b>90.04.00</b>	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
<b>91.01.00</b>	Attività di biblioteche e archivi
<b>91.02.00</b>	Attività di musei
<b>91.03.00</b>	Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili
<b>91.04.00</b>	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
<b>92.00.09</b>	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
<b>93.11.10</b>	Gestione di stadi
<b>93.11.20</b>	Gestione di piscine
<b>93.11.30</b>	Gestione di impianti sportivi polivalenti
<b>93.11.90</b>	Gestione di altri impianti sportivi nca
<b>93.12.00</b>	Attività di club sportivi
<b>93.13.00</b>	Gestione di palestre

<b>93.19.10</b>	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
<b>93.19.92</b>	Attività delle guide alpine
<b>93.19.99</b>	Altre attività sportive nca
<b>93.21.00</b>	Parchi di divertimento e parchi tematici
<b>93.29.30</b>	Sale giochi e biliardi
<b>93.29.90</b>	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
<b>94.99.20</b>	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
<b>94.99.90</b>	Attività di altre organizzazioni associative nca
<b>96.04.10</b>	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
<b>96.04.20</b>	Stabilimenti termali
<b>96.09.05</b>	Organizzazione di feste e cerimonie
<b>55.10.00</b>	Alberghi
<b>55.20.10</b>	Villaggi turistici
<b>55.20.20</b>	Ostelli della gioventù
<b>55.20.30</b>	Rifugi di montagna
<b>55.20.40</b>	Colonie marine e montane
<b>55.20.51</b>	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence
<b>55.20.52</b>	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
<b>55.30.00</b>	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
<b>55.90.20</b>	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
<b>56.10.30</b>	Gelaterie e pasticcerie
<b>56.10.41</b>	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
<b>56.30.00</b>	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>20.51.02</b>	Fabbricazione di articoli esplosivi
<b>47.78.35</b>	Commercio al dettaglio di bomboniere
<b>49.32.10</b>	Trasporto con taxi
<b>49.32.20</b>	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
<b>49.39.09</b>	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
<b>50.30.00</b>	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
<b>52.21.30</b>	Gestione di stazioni per autobus
<b>52.21.90</b>	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
<b>74.20.11</b>	Attività di fotoreporter
<b>74.20.19</b>	Altre attività di riprese fotografiche
<b>74.30.00</b>	Traduzione e interpretariato
<b>85.52.01</b>	Corsi di danza
<b>92.00.02</b>	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o a gettone
<b>96.01.10</b>	Attività delle lavanderie industriali
<b>56.10.20</b>	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
<b>61.90.20</b>	Posto telefonico pubblico ed Internet Point

**TABELLA 2**

<b>Codice attività</b>	<b>Descrizione</b>
<b>47.19.10</b>	Grandi magazzini
<b>47.19.90</b>	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
<b>47.51.10</b>	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
<b>47.51.20</b>	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
<b>47.53.11</b>	Commercio al dettaglio di tende e tendine
<b>47.53.12</b>	Commercio al dettaglio di tappeti

<b>47.53.20</b>	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
<b>47.54.00</b>	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
<b>47.64.20</b>	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
<b>47.78.34</b>	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
<b>47.59.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
<b>47.59.20</b>	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
<b>47.59.40</b>	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
<b>47.59.60</b>	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
<b>47.59.91</b>	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
<b>47.59.99</b>	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
<b>47.63.00</b>	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
<b>47.71.10</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
<b>47.71.40</b>	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
<b>47.71.50</b>	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
<b>47.72.10</b>	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
<b>47.72.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
<b>47.77.00</b>	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
<b>47.78.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
<b>47.78.31</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
<b>47.78.32</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
<b>47.78.33</b>	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
<b>47.78.35</b>	Commercio al dettaglio di bomboniere
<b>47.78.36</b>	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
<b>47.78.37</b>	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
<b>47.78.50</b>	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
<b>47.78.91</b>	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
<b>47.78.92</b>	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
<b>47.78.94</b>	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
<b>47.78.99</b>	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
<b>47.79.10</b>	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
<b>47.79.20</b>	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
<b>47.79.30</b>	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
<b>47.79.40</b>	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
<b>47.81.01</b>	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
<b>47.81.02</b>	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
<b>47.81.03</b>	Commercio al dettaglio ambulante di carne
<b>47.81.09</b>	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
<b>47.82.01</b>	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
<b>47.82.02</b>	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
<b>47.89.01</b>	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
<b>47.89.02</b>	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
<b>47.89.03</b>	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
<b>47.89.04</b>	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
<b>47.89.05</b>	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
<b>47.89.09</b>	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
<b>47.99.10</b>	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un

	incaricato alla vendita (porta a porta)
<b>96.02.02</b>	Servizi degli istituti di bellezza
<b>96.02.03</b>	Servizi di manicure e pedicure
<b>96.09.02</b>	Attività di tatuaggio e piercing
<b>96.09.03</b>	Agenzie matrimoniali e d'incontro
<b>96.09.04</b>	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
<b>96.09.09</b>	Altre attività di servizi per la persona nca

## SCADENZARIO

### Mese di Dicembre

#### Giovedì 10 dicembre

<b>ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP (PROROGA "CORONAVIRUS")</b>	<p>Versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte dirette (compresa la cedolare secca) / IRAP da parte delle imprese / lavoratori autonomi operanti su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma).          Il differimento interessa tutti i soggetti ISA / no ISA, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori condizioni.          Per i soggetti ISA / no ISA che presentano gli specifici requisiti previsti dal c.d. "Decreto Ristori-quater" il versamento è prorogato al 30.4.2021.</p>
<b>MOD. REDDITI 2020</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. IRAP 2020</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. CNM</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2019, da parte della società consolidante.
<b>MOD. 770/2020</b>	Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2019.
<b>CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2020</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi 2019 non dichiarabili tramite il mod. 730/2020 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).
<b>IRAP OPZIONE 2020-2022</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2020 (fino al 10.12), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, a decorrere dal 2020, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2020 – 2022).
<b>REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2020-2022</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2020 (fino al 10.12) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2020 – 2022.

#### Martedì 15 dicembre

<b>CONTRIBUTO RISTORAZIONE</b>	<p>Presentazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, telematicamente tramite l'apposito portale web ovvero presso uno sportello di Poste italiane spa, della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquistano prodotti che valorizzano la materia prima del territorio;</li> <li>• evitano sprechi alimentari.</li> </ul>
--------------------------------	---

**Mercoledì 16 dicembre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta da parte dei soggetti che non possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater".
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001), da parte dei soggetti che non possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater".
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre, da parte dei soggetti che non possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater".
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). Il versamento interessa i soggetti che non possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater".
<b>IMU SALDO 2020</b>	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, della seconda rata della "nuova" IMU dovuta per il 2020 (che sostituisce la "vecchia" IMU e la TASI), tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Per i soggetti esercenti attività particolarmente danneggiate dall'emergenza COVID-19 (ad esempio, stabilimenti balneari / termali, agriturismo, case e appartamenti per vacanze, B&B, discoteche, sale da ballo, attività dei settori economici individuate nelle Tabelle 1 e 2 del c.d. "Decreto Ristori" e c.d. "Decreto Ristori-bis") è previsto l'esonero dal versamento relativamente agli immobili utilizzati per tali attività.
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2020 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).



**Venerdì 18 dicembre**

<b>INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA</b>	Presentazione all'INPS, da parte di coloro che non hanno già usufruito dell'indennità prevista dal c.d. "Decreto Agosto", della domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva, pari a € 1.000, a favore di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;</li> <li>• venditori porta a porta.</li> </ul>
---------------------------------	---

**Lunedì 28 dicembre**

<b>IVA ACCONTO</b>	Versamento dell'acconto IVA per il 2020 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali), da parte dei soggetti che non possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater".
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>

**Giovedì 31 dicembre**

<b>FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2020, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTI</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio (l'adempimento riguarda i soggetti mensili).</li> </ul>
<b>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di novembre, da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>IMU DICHIARAZIONE 2019</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2019 ai fini della determinazione dell'imposta.
<b>TASI DICHIARAZIONE 2019</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione TASI relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2019 ai fini della determinazione dell'imposta.